

TRASPORTI (PERSONALE)
Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1923, n.2328
(in Gazz.uff., 10 novembre 1923, n.264).

Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione.

[testo REGIO DECRETO-LEGGE]
[parte 1 di 2]

Art.1.

Sono approvate le annesse disposizioni, viste d'ordine nostro dal ministro per i lavori pubblici, in base alle quali le aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna debbono, a decorrere dal 1° gennaio 1924, formare gli orari e i turni di servizio del personale.

Art.2.

Le annesse disposizioni si applicano alle categorie di personale specificate nelle medesime, anche quando il personale disimpegni altre funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Le stesse disposizioni si applicano inoltre agli agenti di altre categorie, quando siano destinati ad esercitare funzioni proprie del personale delle categorie sopra indicate, nonché al personale adibito a servizi aventi analogia con quelli specificatamente previsti dalle annesse norme.

Art.3.

Sono abrogati il regio decreto 10 giugno 1900, n.264, e l'Art.1° del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n.775, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

[testo DISPOSIZIONI]
[parte 2 di 2]

Lavoro effettivo

Art.1.

Il lavoro, agli effetti delle presenti disposizioni, si distingue in effettivo e non effettivo. Si intende per lavoro effettivo ogni lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa; per il lavoro non effettivo, quello discontinuo e che rifletta occupazioni di semplice attesa o custodia e tutt'altro, qualunque ne sia la natura, che non sia assiduo e continuo.

Orario massimo normale di lavoro

Art.2.

La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le otto ore di lavoro effettivo.

Lavoro straordinario

Art.3.

É autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui all'articolo precedente, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno o una durata media equivalente entro un periodo determinato a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario non inferiore al 10 per cento e con un aumento corrispondente sui cottimi.

Deroghe temporanee consensuali.

Art.4.

Il ministro per i lavori pubblici può consentire per determinate aziende, deroghe temporanee all'applicazione delle presenti disposizioni.

Periodo lavorativo.

Art.5.

La somma delle ore di lavoro effettivo, quelle reali di lavoro non effettivo, e di lavoro straordinario, costituiscono la durata del periodo lavorativo.

Lavoro notturno.

Art.6.

Si considera notturno il servizio effettuato in tutto o in parte tra le ore zero e le cinque. Quando il servizio è coperto mediante due o più orari alternati a turno tra i vari agenti, questi non devono di regola essere destinati al servizio notturno per più di sei notti consecutive.

Operazioni relative all'inizio e al termine del lavoro.

Art.7.

Il tempo occorrente per il cambio di abiti, pulizia personale, consegne e verifiche per l'inizio del lavoro non viene computato come lavoro effettivo, ma come periodo lavorativo.

Casi imprevisti ed eccezionali.

Art.8.

In caso di intemperie, accidenti e circostanze eccezionali tutto il personale è tenuto a prestare l'opera propria oltre i limiti di tempo prescritti, purché non si scenda al di sotto di sette ore di riposo sulle ventiquattro ore ed in tal caso il lavoro effettivo, che oltrepassa la media delle otto ore giornaliere, deve essere pagato come lavoro straordinario e compensato con periodi equivalenti di riposo.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Art.9.

Il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituirebbe un pericolo o danno alle persone od alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il prolungamento deve essere denunciato dal direttore dell'esercizio al ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale delle ferrovie e tramvie.

Pubblicità dei turni.

Art.10.

Le aziende esercenti devono affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza.

Ricorsi in via amministrativa.

Art.11.

Le disposizioni presenti non attribuiscono al personale che il diritto al ricorso al direttore del competente circolo ferroviario d'ispezione, il quale sentite le parti, decide definitivamente.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto da parte delle amministrazioni esercenti sono passibili delle multe stabilite dall'Art.59 del regolamento 31 ottobre 1873, n.1687, modificato col regio decreto 22 marzo 1900, n.145, nonché dall'Art.9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.692.

Personale di macchina

(macchinisti, fuochisti, guidatori delle ferrovie e delle tramvie extraurbane)

Computo del lavoro effettivo.

Art.12.

Si computa come lavoro effettivo:

- a) il tempo occorrente all'effettuazione dei treni computato dal momento in cui il personale è obbligato a presentarsi in deposito od in stazione per prendere in consegna ed approntare la macchina a quello in cui è autorizzato a lasciarla, incluse le soste di durata non superiore a mezz'ora;
- b) il tempo richiesto per servizi di manovra o di rinforzo;
- c) il tempo impiegato in deposito per qualsiasi lavoro alla macchina e quello in cui è richiesta la presenza del personale sulla macchina per essere pronto a partire;
- d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie non definibili sarà computato agli effetti della valutazione del lavoro effettivo in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- e) la metà del tempo impiegato senza prestare servizio per recarsi con un mezzo gratuito di servizio, in viaggi comandati, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
- f) la quarta parte, tanto del tempo di riserva semplice in deposito o in stazione, durante il quale il personale non è obbligato a rimanere presso la macchina, quanto del tempo durante il quale il personale deve rimanere disponibile in deposito.

Le prestazioni di cui alle lettere d), e, f), che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo, di cui al successivo Art.14.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

Art.13.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve in un turno, o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le otto ore.

Durata del periodo lavorativo.

Art.14.

In ogni periodo di ventiquattr'ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell'Art.12, non deve superare le tredici ore.

Allorquando però il periodo lavorativo supera le dodici ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è compreso deve essere di dieci ore almeno.

Riposi giornalieri.

Art.15.

Al personale di macchina sono assegnati riposi continuati della durata di dieci ore ciascuno, se goduti in residenza, e di otto ore se fuori, utilizzando in questo secondo caso, se occorre, i periodi residuali di riserva semplice o disponibilità di cui all'Art.12 comma f).

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente circolo ferroviario d'ispezione impongano una limitazione ulteriore del riposo fuori di residenza, il riposo stesso potrà essere di sette ore, purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato e non inferiore a undici ore.

I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a quattordici ore, e debbono per ciascun turno essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Il limite di quattordici ore può essere elevato fino a sedici ore, quando il lavoro in esso limite compreso non superi le otto ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a quattro ore.

Quando non sia possibile accordare le dieci ore di riposo in residenza, la differenza deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio; ma non si deve scendere al di sotto delle otto ore.

Riposi periodici.

Art.16.

Tra i riposi continuati in residenza, di cui all'articolo precedente, ve ne debbono essere cinquantadue all'anno della durata di ventiquattr'ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

Personale di scorta ai treni e personale navigante
(capi treno, capi scalo, piloti, conduttori, frenatori, controllori, guidatori delle tramvie urbane, bigliettai).

Computo di lavoro effettivo.

Art.17.

Si computa come lavoro effettivo:

- a) il tempo impiegato in servizio secondo l'orario dei treni o delle corse ivi comprese le soste nelle stazioni o scali intermedi, durante le quali, ove occorra, il personale di scorta ai treni o navigante deve attendere alle operazioni di manovra, di carico e di scarico delle merci interessanti il suo treno o corsa;
- b) il tempo occorrente per prestazioni accessorie da valutarsi in quota parte da metà ad un quarto con criteri che tengano conto della natura ed entità delle prestazioni medesime;
- c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
- d) la quarta parte del tempo in cui l'agente, che non viaggia, rimane di riserva in stazione o in scalo a disposizione per bisogni eventuali.

Le prestazioni di cui alle lettere b), c), d) che si calcolano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si calcolano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui al successivo Art.19.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

Art.18.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra non deve, in turno o in una serie di turni che comprenda non più di un giorno periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le ore otto.

Durata del periodo lavorativo.

Art.19.

In ogni periodo di ventiquattr'ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computato nel modo di cui all'articolo 17, non deve superare le quindici ore.

Allorquando però il periodo lavorativo supera le quattordici ore, ciascuno dei due riposi continuati tra cui detto lavoro è compreso, deve essere di dieci ore almeno.

Riposi giornalieri.

Art.20.

Al personale sono assegnati riposi continuati della durata minima di dieci ore ciascuno, se goduti in residenza e di otto ore se fuori.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente circolo ferroviario d'ispezione, impongono una ulteriore limitazione del riposo fuori residenza, il riposo stesso potrà essere di sette ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e, in ogni caso, il riposo successivo sia in residenza, continuato, e non inferiore a undici ore.

I riposi continuati debbono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a quindici ore, e debbono, per ciascun turno, essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo.

Quando però si tratta di una serie di prestazioni interrotta da uno o più periodi d'inazione non inferiori complessivamente alle quattro ore, l'intervallo fra due riposi continuati potrà prolungarsi eccezionalmente fino alle sedici ore.

In questo caso, il riposo successivo sarà di almeno dieci ore.

Quando non sia possibile accordare le dieci ore di riposo in residenza, la differenza dovrà essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio, ma non si dovrà discendere al di sotto delle otto ore.

Riposi periodici.

Art.21.

Tra i riposi continuati in residenza di cui all'articolo precedente ve ne debbono essere trentasei all'anno della durata di ventiquattr'ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare.

Personale delle stazioni e degli scali
(capi stazione, capi scalo, capi gestione, personale del movimento, delle gestioni e dei magazzini, del telegrafo e telefono, delle manovre, scambio o segnali, manovali ed operai).

Computo del lavoro effettivo.

Art.22.

Si computa come lavoro effettivo: a) il servizio di manovra; b) il servizio di dirigenza delle stazioni, servizio manovre scambi o segnali, servizio delle gestioni, magazzini merci, biglietti, telegrafo, manovalanza delle stazioni o scali, quando si debba provvedere ad arrivo o a partenze di treni o piroscafi o natanti ad intervalli minori di trenta minuti; c) il lavoro nelle officine di carica degli accumulatori e quello delle macchine fisse di sollevamento; d) la metà del rimanente tempo in cui è richiesto che l'agente sia in servizio.

Agli effetti del computo del periodo lavorativo, di cui all'Art.24, il tempo di cui alla lettera d) si computa per intero.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

Art.23.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo, determinata come sopra, non deve in un turno, o in una serie di turni, che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui appresso, superare le otto ore in condizioni di lavoro intenso, o il limite compreso da dieci a dodici ore in condizione di lavoro medio o leggero, quando vi siano intermissioni di servizio complessive rispettivamente di due o quattro ore.

Durata del periodo lavorativo.

Art.24.

In ogni periodo di ventiquattr'ore, comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, computato nel modo di cui all'Art.22, non deve superare le ore sedici.

Riposi giornalieri.

Art.25.

In ogni periodo di ventiquattr'ore è assegnato al personale un riposo continuato di sette od otto ore secondo che l'abitazione del personale stesso trovasi nell'ambito della stazione o fuori.

Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente circolo ferroviario d'ispezione impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere per tutti indistintamente di sette ore, purché il maggior lavoro sia computato come lavoro straordinario.

Riposi periodici.

Art.26.

Fra i riposi continuativi in residenza di cui al precedente articolo, ve ne debbono essere trentasei all'anno della durata di ventiquattr'ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

Personale della linea
(assistenti, sorveglianti, capisquadra, cantonieri, guardiani,
guardabarriere, operai e manovali).
Computo del lavoro effettivo.

Art.27.

Si computa come lavoro effettivo: a) il tempo occorrente per i lavori di operaio o manovale (cantoniere) addetto alla conservazione della linea, dei fabbricati e dei manufatti con decorrenza dall'ora fissata per la raccolta degli agenti nei punti stabiliti, escluso il tempo per cambiamento di abiti e per refezione sul posto; b) la metà del tempo prescritto per il presenziamento dei treni ai passi a livello o per verifica o sorveglianza della linea.

Le prestazioni di cui alla lettera b) che si computano in misura ridotta nei riguardi del lavoro effettivo, si computano invece per intero nei riguardi del periodo lavorativo di cui all'Art.29.

Orario medio giornaliero di lavoro effettivo.

Art.28.

La durata media giornaliera del lavoro effettivo determinata come sopra, non deve in un turno o in una serie di turni che comprenda non più di un riposo periodico intermedio, compresi i giorni di riserva e i riposi di cui appresso, superare le otto ore.

Qualora intemperie, fatti imprevisti o impossibilità dovute alle stagioni impedissero orari di otto ore di lavoro effettivo diurno, le ore di lavoro in meno, verranno eseguite successivamente (senza remunerazioni supplementari) purché non si superi il massimo giornaliero di dieci ore di lavoro effettivo.

Durata del periodo lavorativo.

Art.29.

In ogni periodo di ventiquattr'ore comunque preso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo computata nel modo di cui agli articoli 27 e 28 non deve superare le quattordici ore.

Sulle linee, ove i cantonieri delle squadre esercitano anche il servizio di guardia, il periodo lavorativo computato nel modo suddetto non può eccedere ad intervalli di giorni e di notte le tredici ore.

Quando il servizio di sorveglianza è in parte coperto a mezzo di guardabarriere donne, queste non fanno servizio notturno, il quale resta affidato esclusivamente al personale maschile.

Il periodo lavorativo delle guardabarriere donne non deve essere superiore alle dodici ore con un riposo continuato notturno non inferiore alle dieci ore, riducibile a nove nella stagione estiva.

Riposi giornalieri.

Art.30.

Al personale è assegnato giornalmente un riposo continuato della durata minima di otto ore.

Per il personale che esercita anche il servizio di guardia, il riposo continuato non deve essere inferiore a nove ore.

Allorché ragioni di servizio, riconosciute dal competente circolo ferroviario d'ispezione, impongano una maggiore limitazione del riposo continuato, il riposo stesso potrà essere ridotto a sette ore, purché venga integrato da altro riposo di due ore continuative durante la giornata.

Riposi periodici.

Art.31.

Tra i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere dodici all'anno della durata di ventiquattr'ore senza pregiudizio del congedo regolamentare.

Personale vario (quadristi, guardafili, guardalinee, ecc.). Computo del lavoro effettivo.

Art.32.

Agli agenti (guardafili del telegrafo, degli impianti elettrici, guardalinee, ecc.) che per ragioni di servizio, in un medesimo periodo di lavoro, debbono recarsi in varie località, il tempo impiegato nei viaggi in treno senza prestar servizio è considerato solo per metà nel computo del lavoro effettivo, ed il percorso a piedi fatto sulla linea deve essere ragguagliato a un'ora di lavoro effettivo per ogni quattro chilometri di viaggio di andata o ritorno.

La durata del servizio di semplice custodia ed assistenza (come quello dei quadristi delle centrali e sottostazioni elettriche, delle guardie notturne, dei custodi, portieri e guardiani in genere anche notturni) è considerata solo per due terzi nei riguardi del lavoro effettivo.